

Convegno FIRE - Expoconfort/NextEnergy  
Fiera di Milano - 5 marzo 2004

“Il Mercato dell’Efficienza energetica”

# **“Il ruolo delle ESCO nel mercato dell’efficienza energetica”**

**Mario de Renzio**

FIRE - Federazione Italiana per l’uso razionale dell’Energia  
derenzio.firemi@iol.it

## **Il ruolo delle ESCO nei Decreti E.E. 24.4.01**

Dopo oltre un ventennio di vita difficoltosa per le ESCO in Italia con vari alti e bassi,

**i Decreti sull'Efficienza Energetica del 24.04.2001**

offrono ora alle **ESCO** grandi opportunità di sviluppo

ammettendo al rilascio dei “**Titoli di Efficienza Energetica**”  
anche (art. 8.1.c) le

*“Società terze operanti nel settore dei servizi energetici”.*

## Il ruolo delle ESCO nei Decreti E.E.

Purtroppo non viene però data  
né una **definizione** né i **requisiti richiesti**,  
né nei Decreti,  
né nelle Linee Guida dell’Autorità (pubblicate l’1.10.2003),  
che all’art. 1 “Definizioni”, voce u), dicono solo:  
*Sono Società di servizi energetici  
quelle che hanno come “Oggetto sociale”  
l’offerta di servizi integrati per  
la realizzazione e la eventuale gestione degli interventi”*

## **Il ruolo delle ESCO nei Decreti E.E.**

La vaghezza ed il puro formalismo della definizione, pur rispondendo agli intenti di lasciare la più ampia libertà senza porre limiti al mercato, dà luogo ad un certo sconcerto e disorientamento.

Vi è una diffusa sensazione che occorrerebbero piuttosto alcune regole di base, semplici e chiare, allo scopo di evitare possibili distorsioni e deviazioni.

# La Direttiva Europea sui Servizi Energetici (COM 82003) 739 final - 10.12.2003)

Ci viene in compenso fortunatamente in aiuto la **Direttiva** Europea relativa all’  
*”Uso efficiente dell’Energia ed i Servizi energetici”*  
recentemente pubblicata, che attende ora l’approvazione finale del Consiglio e del Parlamento europeo, e che dovrebbe essere recepita dagli Stati Membri entro il 30.6.2006.

La Direttiva, pur demandando agli Stati membri la definizione dei dettagli attuativi, stabilisce alcuni principi e regole di base semplici e chiare.

## La Direttiva Europea sui Servizi Energetici

La Direttiva segue un po' la falsa riga già tracciata dai Decreti italiani, con un meccanismo “cap and trade”, che impone alle imprese che distribuiscono o vendono energia (elettricità, gas, combustibili) di conseguire determinate riduzioni dell'energia distribuita o venduta ai clienti finali, ottenute tramite l'offerta e la realizzazione di **“servizi energetici”**, direttamente o tramite altri *“fornitori di servizi energetici”*.

# La Direttiva Europea sui Servizi Energetici



La Direttiva dà innanzitutto (art. 3) le **definizioni** di base, tuttavia con qualche ambiguità.

I “*Servizi Energetici*” possono assumere 2 significati:

- a) il “*servizio reso dall’energia*” tramite la specifica tecnologia quale: *climatizzazione, illuminazione, acqua calda, refrigerazione, etc*
  
- b) le *attività per fornire* al meglio *detti servizi*, quali: diagnosi energetiche, interventi migliorativi, gestione e manutenzione, etc...

# La Direttiva Europea sui Servizi Energetici



Anche le “*Società di Servizi energetici*” sono considerate in due possibili categorie, con qualche differenza:

a) - Società che **forniscono servizi energetici** in generale, o “Energy Service Provider” (ESPC)

b) - **ESCO** - “Energy Service Company”, o “Società di Servizi Energetici”

che si caratterizzano dal fatto di:

- assumere parte dei rischi tecnici ed eventualmente finanziari degli interventi;
- garantire i risultati in termini di prestazioni e di risparmi;
- essere pagata sulla base dei risultati e risparmi

ottenuti.

# La Direttiva Europea sui Servizi Energetici



Vengono date anche altre definizioni di base quali:

- **“Finanziamento tramite terzi”**
  - **“Contratto di rendimento energetico”** o **“Energy performance contracting”** (EPC) meglio definibile come *“Contratto a prestazione”*
  - **“Strumenti finanziari per i risparmi energetici”**
  - **“Certificati bianchi”**
  - **“Misure”, “Programmi” e “Meccanismi” per l’efficienza energetica”**
- ed altri

Va notato che il testo italiano presenta alcune inadeguatezze rispetto al testo inglese originale

# La Direttiva Europea sui Servizi Energetici

Gli **OBBLIGHI** richiesti agli Stati membri sono in sostanza:

- Definizione di un Obiettivo di **risparmi** annui da conseguire da distributori e venditori, attribuibili ai servizi energetici, dell'**1%** dell'energia distribuita e/o venduta ai clienti finali. (art.4)
- Tali risparmi sono aumentati all'**1,5%** per il **settore pubblico**, dato il coinvolgimento diretto delle Istituzioni nel settore e la loro esemplarità. (art. 5).
- Costituzione di una **Autorità** di controllo. (art. 4).
- Ulteriori azioni specifiche per il settore pubblico, quali:
  - linee guida per gli acquisti, contratti tipo, strumenti finanziari, valutazioni finanziarie appropriate (LCA), etc. ( art. 5 e 9)

# La Direttiva Europea sui Servizi Energetici

Le **Tipologie di servizi energetici** che possono essere prese in considerazione sono elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato 3, in modo analogo ai nostri Decreti.

Particolare importanza viene data:

- alle **Diagnosi energetiche** di alta qualità (art. 12 e 6 .a) ed
- alle metodologie di **Misura e Verifica dei risparmi**, per le quali viene data una dettagliata guida nell'Allegato 4, facendo riferimento anche al protocollo internazionale IPMVP.

# La Direttiva Europea sui Servizi Energetici

La **Certificazione dei fornitori di servizi energetici** costituisce una delle prescrizioni fondamentali della Direttiva.

I **“Servizi energetici”** devono essere offerti a **tutti** i potenziali clienti, e forniti e realizzati da **“organismi”**, quali:

- fornitori di servizi, **“ESCO”**, installatori,
- **“consulenti ed esperti in gestione dell’energia”**.

***“in possesso delle prescritte qualifiche”***. (art. 7)

# La Direttiva Europea sui Servizi Energetici

L'art. 8 precisa che gli Stati membri devono assicurare la disponibilità di sistemi appropriati di

## “Qualificazione, Certificazione ed Accreditamento”

degli “*Operatori che forniscono servizi energetici*”  
allo scopo di mantenere:

- “*un elevato livello delle competenze tecniche del personale*” e
- “*la qualità e l’affidabilità dei servizi energetici offerti*”.

Tali procedure dovranno essere mutuamente riconosciute tra gli stati membri.

# La Direttiva Europea Edifici-2002/91/CE



La Direttiva 2002/91/CE sulle caratteristiche energetiche degli Edifici, entrata in vigore il 4.1.2003, e che dovrà essere recepita con Decreto legislativo del Ministero delle Attività Produttive entro il 30.06.2005, prescrive:

- la definizione dei requisiti **minimi di efficienza** energetica degli edifici nuovi ed esistenti e della metodologia di calcolo dell'efficienza;
- la **certificazione energetica** degli edifici;
- l'**ispezione** periodica degli impianti di **riscaldamento** e di **condizionamento** dell'aria;
- accompagnata da **raccomandazioni** sui possibili interventi di miglioramento dell'efficienza.

## La Direttiva Europea Edifici 2002/91/CE

La Direttiva prescrive inoltre all'art. 10 che dette  
**“Certificazioni”, “Ispezioni” e “Raccomandazioni”**  
siano effettuate in maniera **indipendente** da  
**“Esperti qualificati ed accreditati”**

che possono operare sia come:

- *liberi professionisti*, che
- *dipendenti* di enti pubblici o società private.

Ne consegue che le certificazioni ed ispezioni potrebbero essere effettuate anche da società di servizi, quali anche le **ESCO**, con salvaguardia del principio di “indipendenza”, a condizione però che dispongano di **“esperti accreditati”**.

# La certificazione delle persone e delle società

Da quanto evidenziato emerge la necessità di definire quanto prima, in accordo con il Ministero, l’Autorità per l’energia e l’Organismo nazionale di accreditamento SINCERT, una procedura concordata per la **certificazione** di:

- 1- Esperti energetici** che, come liberi professionisti o dipendenti, effettuino certificazioni, ispezioni, raccomandazioni, e *servizi energetici* in senso lato.
- 2 - Società di servizi energetici**, per le quali elemento fondamentale di qualificazione sarà la disponibilità nella propria struttura di “*esperti qualificati*” e di appropriati *Sistemi aziendali di Energy Management*

# La certificazione delle persone e delle società

La procedura di

## **Qualificazione, Certificazione ed Accredimento**

può essere articolata in modi diversi,

come ben illustrato dall'UNI-CEI al nostro convegno al Sinergy di Rimini il 6 novembre scorso.

Sono comunque richieste 3 fasi fondamentali:

- 1° - L'**accredimento** del o degli organismi che effettuano la certificazione.
- 2° - L'emanazione di **Norme** tecniche con la definizione di **requisiti** minimi richiesti per acquisire la qualificazione.
- 3° - La disponibilità di un piano di **formazione** che possa accompagnare all'acquisizione della qualificazione.

Ci sembra opportuno richiamare l'attenzione sull'ulteriore rilevanza che potrà avere nel nostro Paese la nuova figura dell'”**Esperto**” qualificato:

1° - L'**Esperto** qualificato cui viene demandato il compito di *certificare l'efficienza degli edifici* potrebbe inoltre essere benissimo delegato anche alla valutazione e *validazione dei risparmi conseguiti dai progetti* di miglioramento dell'efficienza cui vanno rilasciati i *Titoli di Efficienza Energetica*, sciogliendo così un nodo ed un blocco non ancora risolto dei nostri Decreti, con una procedura ampiamente liberalizzata, ma con regole ben definite, efficace ed efficiente.

# La certificazione degli Esperti energetici



2°- Tale **Esperto** , che acquisisce la qualificazione su base volontaria con il riconoscimento pubblico delle competenze richieste, **non** è evidentemente l'equivalente del "*Tecnico responsabile per l'uso dell'energia*", di cui la L. 10/91, a. 19 impone l'obbligo di nomina ai grandi utenti di energia, senza però prescriverne i requisiti.

Tuttavia l'esperto qualificato potrà svolgere il compito tradizionale di "Energy Manager" secondo la L. 10/91, con maggiori garanzie di successo, date le qualità che ha dimostrato di possedere, specie se combinato con un sistema aziendale di Energy Management appropriato.

Ma l'esperto qualificato potrà efficacemente operare anche per altri attori, in primis le ESCO, ma anche per i Distributori, le Agenzie energetiche, le Istituzioni.

# La certificazione delle Società di servizi



Come abbiamo visto le Società che forniscono *Servizi energetici* possono aver caratteristiche e modi di operare in parte diversi.

Per esse sono però necessari, per operare efficacemente, alcuni requisiti fondamentali di base comuni, tra cui principalmente:

1° - Disporre di “**Esperti**” energetici qualificati.

2° - Essere dotate di un “**Sistema aziendale di Energy Management**”, analogo a quello definito nelle recenti norme danesi e svedesi che si prevede divenire presto europee.

# La Normazione tecnica europea

Gli Organismi di Normazione europei **CEN** e **CENELEC**, consci dell'importanza che va acquisendo la gestione dell'energia nella normativa tecnica, hanno costituito un **Gruppo di lavoro** congiunto per l'**Energy Management**", che opera da oltre un anno con compiti consultivi di pianificazione e coordinamento delle Norme tecniche in materia.

La Commissione Europea-DG TREN ha dato **mandato** al CEN-CENELEC di emanare (entro il 2005?) le **Norme EN** necessarie per la implementazione della Direttiva Edifici.

## La Normazione tecnica europea (segue)

E' atteso anche un analogo mandato per le **Norme** che serviranno per ottemperare alle prescrizioni della **Direttiva sui Servizi energetici**.

Il gruppo di lavoro **CEN-CLC-EM** ha nel frattempo predisposto una prima indicazione dei *fabbisogni normativi* con le priorità relative.

Tra le Norme da elaborare prioritariamente sono indicate quelle relative ai requisiti minimi degli **Esperti energetici**, delle **Società di servizi energetici** e dei **Sistemi aziendali di Energy Management**.

# La Normazione tecnica italiana



## Compiti di UNI e CEI

L'UNI ed il CEI hanno costituito in Italia un analogo “Mirror group” per l’”Energy Management” con i compiti di:

- 1° - interfacciarsi con l’analogo gruppo europeo, collaborando alle attività da questi promosse;
- 2° - operare come *organo consultivo di UNI-CEI* sui temi dell’efficienza energetica per definire una *strategia* generale in materia;
- 3° - *elaborare Norme di carattere generale* in materia di Energy Management;

Le prime Norme messe allo studio si riferiscono ai requisiti per gli “*Esperti in gestione dell’energia*” ed alle “*Società di servizi energetici*”.

# CONCLUSIONI



- I **Decreti 24.4.01** assegnano un ruolo molto importante alle “*Società di Servizi energetici*” (**ESCO**), e costituiscono una eccezionale occasione di sviluppo per le stesse.
- Vi è una inderogabile necessità di definire con chiarezza, anche se elasticamente, le caratteristiche ed i *requisiti delle “Società di servizi energetici”*, e di stabilire adeguate **procedure di qualificazione** delle stesse.
- Colonna portante delle Società di Servizi energetici è il professionista “**Esperto in gestione dell’energia**” per il quale va pure definita una procedura di qualificazione.
- E’ molto importante un tempestivo sviluppo di appropriate **Norme tecniche** a supporto della realizzazione delle nuove politiche sull’efficienza energetica.

# Grazie per l'attenzione

Per ulteriori informazioni, anche sulle attività di UNI-CEI e  
CEN-CENELEC, rivolgersi a:

Mario de Renzio: [derenzio.firemi@iol.it](mailto:derenzio.firemi@iol.it)

tel/fax 02 473553